



COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI PALERMO

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 27 del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137;

visto l'art. 16 del D.L. 23 ottobre 2018 n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018 n. 136;

visto il D.P.C.M. 24 ottobre 2020;

vista la delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020, con la quale è stato prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale sino al 31 gennaio 2021;

rilevato che nella Regione Sicilia sussistono le condizioni contemplate dal citato art. 27 co.1°, le quali, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per la pubblica incolumità o dei soggetti a vario titolo interessati nel processo tributario, non consentono che le udienze pubbliche e le udienze camerali nelle quali sia prevista la partecipazione delle parti si tengano in presenza di queste;

ritenuto, tuttavia, che non sussistono ancora le norme tecniche e le dotazioni tecnologiche necessarie per la celebrazione delle udienze pubbliche e delle predette udienze camerali con collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 16 del D.L. n. 119 del 2018 avanti indicato;

ritenuto, pertanto, che, a decorrere dal 2 novembre p.v., alla trattazione delle udienze sopra indicate dovrà provvedersi nella forma alternativa prescritta dal comma 2° del più

volte menzionato art. 27;

DISPONE

a decorrere dal 2 novembre 2020 e sino al termine dello stato di emergenza nazionale da Covid-19:

1) tutte le controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica ovvero in udienza camerale partecipata dalle parti saranno poste in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti abbia chiesta la discussione, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione;

2) nel caso in cui sia chiesta da almeno una delle parti la discussione, si procederà mediante trattazione scritta, con fissazione di un termine di dieci giorni prima dell'udienza per il deposito di memorie conclusionali e di cinque giorni prima dell'udienza per le repliche;

3) ove non sia possibile garantire il rispetto dei termini di cui alla lett. b), la controversia sarà rinviata ad altra udienza;

4) i componenti dei collegi giudicanti, che siano residenti, domiciliati o dimoranti in luoghi diversi da Palermo, sono esonerati, su loro richiesta e previa comunicazione al Presidente della propria Sezione, dalla partecipazione alle udienze o alle camere di consiglio presso la sede di questa Commissione e tutte le deliberazioni verranno adottate, anche solo parzialmente, mediante collegamenti da remoto sicuri, individuati dal Presidente della Sezione nei limiti delle risorse tecniche e finanziarie disponibili.

Manda alla Segreteria di comunicare il presente decreto a tutti i magistrati della Commissione Tributaria Provinciale e di provvedere alla sua affissione all'albo

dell'Ufficio.

Dispone che copia del provvedimento sia trasmessa al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, nonché al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Termini Imerese, al Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Palermo, alla Direzione Regionale e alla Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate, alla Direzione Regionale della Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, all'ANCI, che ne darà comunicazione ai comuni della provincia di Palermo, e a Riscossione Sicilia s.p.a.

Palermo, 30 ottobre 2020

Il Presidente
Antonio Novara
